

## **Circolare Ministero dell'Interno n. 26 del 5 ottobre 1989**

### **D.M. 25 agosto 1989 Recante "Norme di sicurezza per la costituzione e l'esercizio di impianti sportivi"**

#### **- Chiarimenti per l'istruttoria delle istanze di deroga.**

Con decreto del Ministro dell'interno 25.8.1989 (G.U. del 4.9.1989 n. 206) sono state emanate le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" che variano alcuni articoli del precedente Decreto del Ministro dell'Interno 10.9.1986 per la parte attinente agli aspetti relativi alla pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive con particolare riguardo al settore calcistico. Nelle nuove disposizioni resta completamente immutata la parte relativa all'aspetto antincendi come può evincersi dalla lettura del testo che modifica o integra - negli artt. 7, 8, 13, 16, i corrispondenti articoli del DM. 10/9/1986.

Per quanto riguarda il contenuto dell'art. 21 del nuovo Decreto, relativo alla facoltà di richiedere deroghe, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 21 del DPR. 29.7.1982 n. 577 che regola l'istituto della deroga ai fini antincendi.

Già premesso, tenuto conto che il DPR 577/1982 è norma di grado primario e, pertanto, prevale - nella gerarchia delle fonti, rispetto al Decreto ministeriale in oggetto, ne consegue che per le deroghe relative alla sicurezza antincendi (ubicazione, strutture e materiali, impianti tecnologici, vie di uscita, distribuzione interna, depositi, impianti antincendio) sarà applicabile l'art. 21 del citato DPR.

Per le deroghe relative alle altre disposizioni si applica l'art. 21 del nuovo Decreto che ricalca concettualmente il D.M. 22 gennaio 1987 prevedendo, in aggiunta, l'obbligo di corredare le istanze con il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza e la facoltà, per il Ministro dell'Interno, di concedere deroghe anche limitate nel tempo.